

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6643 del 18/12/2023
Oggetto	Art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - AZIENDA USL DI FERRARA con sede legale in Comune di Ferrara, Via Arturo Cassoli n. 30 ed attività in Comune di Ferrara Corso Giovecca n.203 - modifica non sostanziale dell'attività di STRUTTURA SANITARIA con relativo aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3205 del 10/07/2020 adottata da ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6898 del 15/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno diciotto DICEMBRE 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 31701/2023/MR

OGGETTO: Art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - **AZIENDA USL DI FERRARA** con sede legale in Comune di Ferrara, Via Arturo Cassoli n. 30 ed attività in Comune di Ferrara Corso Giovecca n.203 - **modifica non sostanziale** dell'attività di **STRUTTURA SANITARIA** con relativo **aggiornamento** dell'Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3205 del 10/07/2020 adottata da ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata con P.G. n. 0054883 in data 30/08/2023, acquisita al Prot. di Arpae n. 148107 in data 31/08/2023, dall' **AZIENDA USL DI FERRARA** con sede legale in Comune Ferrara Via Cassoli n. 30 per la modifica non sostanziale dell'attività di **STRUTTURA SANITARIA** localizzata in Comune di Ferrara Corso Giovecca n.203 autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, Determinazione dirigenziale n. DET-AMB- 2020-3205 del 10/07/2020 adottata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO

- che la suddetta istanza riguarda la **modifica non sostanziale** dell'attività per la realizzazione del progetto di intervento previsto dal PNRR denominato *"APC 35 - Casa Della Salute "Cittadella S. Rocco- Riqualificazione Anello Ex Ospedale S.Anna"* , in particolare detto progetto prevede interventi di riqualificazione delle seguenti porzioni:
 - edificio 5 (progetto F 22 21- Ospedale di Comunità): demolizione di una porzione del fabbricato e realizzazione nuova facciata
 - edificio 28 (progetto F 21 21 - Casa di Comunità / residenza psichiatrica):demolizione di una porzione del fabbricato e ricostruzione con ampliamento della corte interna
 - edifici 10 e 11 (recupero dei due fabbricati ad uso uffici): demolizioni parziali, ristrutturazione e miglioramento sismico
 - edificio 35 (progetto F 22 21- Ospedale di Comunità): ristrutturazione di una porzione del piano primo e di tutto il piano secondo
 - riqualificazione del percorso di collegamento n.62 (progetto APC 35 Casa della Salute)

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue in pubblica fognatura, ovvero che:

- il progetto non prevede modifiche dei punti di immissione in Pubblica Fognatura esistenti;
- in relazione alle trasformazioni edilizie verrà effettuato il rifacimento di alcuni tratti di rete fognaria interna al complesso;
- si prevede una riduzione dell'entità degli scarichi rispetto a quanto autorizzato determinato dalla riduzione della superficie edificata (riduzione del livello di impermeabilizzazione);
- le reti fognarie degli edifici 5,10,11 tramite percorso interno recapiteranno nel punto di scarico indentificato in planimetria "S1a", mentre quelle degli edifici 28 e 35 recapiteranno nel punto di scarico identificato in planimetria "S4";

CONSIDERATO che con la nota Prot. n. PG/2023/149524 del 04/09/2023 questo Servizio ha comunicato all'impresa e agli enti coinvolti, l'avvio del procedimento relativo all'istanza sopra indicata e in particolare al Comune di Ferrara si è richiesto di esprimersi in merito alla non sostanzialità della modifica proposta per le matrici scarichi idrici e rumore;

VISTO il parere di HERA S.p.A. n. 0102313/23 del 16 Novembre 2023 acquisito al Prot. di Arpae n. 194969 in data 16/11/2023, **CONDIZIONATO** al rispetto della seguente condizione integralmente riportata:

“Con il presente parere si recepisce l’elaborato grafico riveduto e contestualmente si aggiorna il medesimo allegato afferente al precedente Prot.n. 35588 del 21/04/2020, rilasciato a nome della Ditta medesima relativo all’insediamento produttivo di cui sopra, di cui diventa parte integrante e del quale si specifica restano valide tutte le prescrizioni ivi contenute”;

VISTA la nota del Comune di Ferrara Servizio Ambiente e Agricoltura P.G. n. 186213 del 16/11/2023 acquisita al Prot. di Arpae n. 195126 in data 16/11/2023, con la quale è stato trasmesso il nulla osta per quanto di competenza al rilascio dell'AUA alla ditta AZIENDA USL DI FERRARA per la struttura sanitaria di corso Giovecca 203 in Ferrara, in particolare per quanto concerne il Decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i., parte terza è stato prescritto quanto segue:

“Per quanto concerne il Decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i., parte terza, si prescrive che valgono le prescrizioni contenute nel parere di HERA S.p.A. n. 0102313/23 del 16 Novembre 2023, assunto al Protocollo N. 0185946 del 16/11/2023 quale parte integrante del presente parere.

Per quanto concerne il titolo abilitativo previsto dalla Legge n. 447/95 (Rumore); artt. 7 e 9 del Regolamento del comune di Ferrara per la disciplina della attività rumorose e D.P.R. n. 59/013 si prescrive quanto segue:

- *I lavori edili che verranno realizzati nell'area sono soggetti comunque alla normativa sull'inquinamento acustico in quanto classificati dalla stessa come attività rumorose temporanee. Valgono perciò le norme previste dalla L. n. 447/95 nonché quelle previste dalla L.R. n. 15/01.*
- *Il futuro cantiere pertanto dovrà essere autorizzato nel rispetto dell'art. 11 della predetta Legge Regionale*
- *l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;*
- *nell'eventualità dovessero arrivare allo scrivente Servizio delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, questa Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.*
- *Valgono le prescrizioni dell'atto 2035/2020 per gli interventi non ancora realizzati”.*

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35”, e in particolare l'art. 6 comma 1);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14- ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95;

VISTE altresì:

- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3205 del 10/07/2020 adottata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale, Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3205 del 10/07/2020 adottata ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, valutata come non sostanziale;

DATO ATTO CHE in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

RICHIAMATI:

- il Regolamento Generale dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;

- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 e la D.D.G. n. 77/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni, con decorrenza 01.01.2023;
- la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31.03.2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla Delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro: DEL-2022-163 del 22.12.2022;

DATO ATTO che la responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'Incarico di Funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali" e che la stessa dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis L. 241/1990;

DISPONE

l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale , Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3205 del 10/07/2020, adottata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara per la modifica non sostanziale dell'attività di **STRUTTURA SANITARIA** svolta nel Comune di Ferrara Corso Giovecca n.203, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare all'**AZIENDA USL DI FERRARA** con sede legale nel Comune di Ferrara, Via Arturo Cassoli n. 30, come di seguito indicato:

- La planimetria di cui alla prescrizione 2-A)SCARICHI IDRICI-1)del dispositivo della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3205 del 10/07/2020 è sostituita dalla planimetria riportata in calce al presente atto.
- Alle prescrizioni di cui al punto 2-C) IMPATTO ACUSTICO del dispositivo della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3205 del 10/07/2020 si aggiunge la seguente prescrizione:
 - *“I lavori edili che verranno realizzati nell’area sono soggetti comunque alla normativa sull’inquinamento acustico in quanto classificati dalla stessa come attività rumorose temporanee. Valgono perciò le norme previste dalla L. n. 447/95 nonché quelle previste dalla L.R. n. 15/01. Il futuro cantiere pertanto dovrà essere autorizzato nel rispetto dell’art. 11 della predetta Legge Regionale.*
 - *Valgono le prescrizioni dell’atto 2035/2020 per gli interventi non ancora realizzati”.*

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3205 del 10/07/2020 adottata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla quale va unita quale parte integrante per comprovare l'efficacia a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale su citata che non sono state modificate dal presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, viene rilasciato tramite PEC all'**AZIENDA USL DI FERRARA** con sede legale nel Comune di Ferrara, Via Arturo Cassoli n. 30 e trasmesso in copia al SUAP e al Servizio Ambiente e Agricoltura del Comune di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte dell'Azienda della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

Firmato Digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.